

elettorale politica, cioè a dire alla mancanza dell'elemento della flagranza o quasi flagranza, imperocchè quella legge, molto intelligentemente, vuole che alcuni reati elettorali sieno rilevati nel momento in cui il fatto si compie e ad ogni modo prima che sia chiusa la votazione.

Questo è ciò che il pubblico ministero mi ha comunicato; sicchè in questo caso particolare io posso rispondere affermativamente alla domanda mossa dall'onorevole Ciccotti, cioè che l'autorità giudiziaria si è occupata delle questioni cui egli allude, è venuta alle conclusioni che io ho detto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CICCOTTI. Io mossi già al ministro di grazia e giustizia un'interrogazione nella quale chiedevo di sapere quale fosse stato il contegno della magistratura nelle elezioni politiche recenti, e se essa avesse fatto quel che doveva quando fu invitata ad intervenire e ebbe notizia di reati; ma, come parecchi colleghi della Camera forse ricorderanno, questa interrogazione non fu accettata, perchè si disse che, trattando della mia interrogazione, avrei potuto occuparmi di fatti ancora sottoposti al giudizio della Giunta delle elezioni. Io non ritenni che quello fosse un buon argomento, ma ad ogni modo, poichè la ragione contro la forza non vale, bisognò che mi acconciassi ad aspettare. E allora pensai di riprodurre la stessa questione sotto altra forma, di fatti concreti di un'elezione convalidata in cui si rifletteva la questione di massima a cui allora alludevo ed è la questione di massima che, oggi, io voglio trattare con la più grande serenità.

Il *Giornale d'Italia* nel n. 69 (e mi fermo semplicemente su quel numero, senza passare ad altri) riferiva, a proposito dell'elezione di Subiaco, tra gli altri, questi fatti: « Le due sezioni elettorali erano guardate ciascuna da una compagnia di truppa ed un certo numero di guardie e carabinieri impedivano l'ingresso agli elettori dell'onorevole Baccelli e lasciavano passare soltanto i fautori del commendatore Venzi. Questi portavano sul cappello un cartellino bianco, sul quale era scritto: viva Venzi! Era un segno di riconoscimento ». (*Rivolgendosi ad alcuni deputati che sorridono*). Forse in taluni collegi sarà avvenuto anche di peggio, ma non è una ragione questa per non deplorare un fatto di questo genere. Ora qui mi pare di vedere riflettuta chiara-

mente l'ipotesi dell'articolo 154 del codice penale o dell'articolo 108 della legge elettorale.

Segue ancora il *Giornale d'Italia*, nello stesso numero: « Un elettore, il consigliere comunale Giuseppe Lanciotti, protestò al presidente del seggio provvisorio perchè non si lasciavano entrare gli amici dell'onorevole Baccelli per prender parte alla votazione del seggio definitivo. Intervenne il tenente dei carabinieri, il quale, con la scusa che ciò costituiva una offesa per lui, lo fece senz'altro arrestare ».

Anche qui siamo, oltre che nella ipotesi di una violazione di testuali articoli della legge elettorale, anche nella ipotesi della violazione dell'articolo 147 della legge elettorale.

E finalmente: « Accanto al tavolino fu collocato un carabiniere, il quale, come un automa, facendo sì e no col capo, indicava se l'elettore aveva votato, o no, per il Venzi ». Anche qui si riscontra chiaramente l'ipotesi degli articoli 107 e 108 della legge elettorale politica.

Una voce. Ma è provato?

CICCOTTI. Mi si domanda se è provato. Io non entro nel merito dei fatti, e non vi entro per doppia ragione. Potrei entrarvi perchè ho qui un indirizzo di parecchie decine di cittadini di Subiaco, i quali, apponendo la loro brava firma, si sono rivolti a me dandomi, almeno genericamente, la maggiore certezza di ciò che è avvenuto. Ma non voglio entrare nei fatti, perchè non sono conosciuti personalmente e direttamente da me; e non voglio entrarvi anche per una ragione addotta da una autorità, molto cara a loro, ed a cui quindi loro vorranno essere deferenti, l'onorevole Giolitti, il quale disse che quando si viene a trattare di questi fatti alla Camera, uno asserisce e l'altro nega, e quelli che sentono, anche in perfetta buona fede, non sanno decidere chi abbia ragione.

La questione, oggi, è di carattere diverso, ed è perciò che mi sono rivolto al ministro di grazia e giustizia più che a quello dell'interno. Io domando: che cosa occorre in questo caso? Quello che indica l'articolo 112 della legge elettorale politica, cioè che intervenga l'autorità giudiziaria. Dice l'onorevole ministro: ma l'autorità giudiziaria non può intervenire in casi simili, stante la vivacità della lotta elettorale e la facilità di accuse infondate. Ma al disopra di ogni considerazione, l'onorevole mini-